

AGEVOLAZIONI

Cessione del credito da ecobonus e sismabonus: nuovi chiarimenti

di Sandro Cerato

Con le [risposte alle istanze di interpello n. 247 e n. 249](#), pubblicate ieri, **16 luglio**, sul sito dell'Agenzia delle entrate, sono stati forniti nuovi chiarimenti in relazione alla **cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche** ([articoli 14 e 16 D.L. 63/2013](#)).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 247](#) si affronta il caso di un soggetto che intende eseguire sulla propria abitazione degli **interventi di riqualificazione energetica** per i quali non troverà capienza d'imposta per poter fruire completamente del beneficio fiscale.

Pertanto si intende **cedere il credito a favore della società della quale l'istante è amministratore e socio**.

Preliminarmente, l'Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10, L. 205/2017](#)) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la **possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, compresi quelli eseguiti sulle **singole unità immobiliari**, confermando inoltre che la cessione può avvenire ai fornitori che hanno eseguito gli interventi nonché ad altri soggetti privati (che a loro volta possono cedere il credito), ovvero alle banche e agli altri intermediari finanziari, ma limitatamente ai **soggetti cd. "incapienti"** (che ricadono nella cd. "no tax area").

Con la [circolare 11/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni in merito ai **soggetti ai quali può essere ceduto il credito**, ed in particolare ha chiarito che possono rientrare in tale ambito anche soggetti diversi dai fornitori **purché siano collegati al rapporto** che ha dato origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la **cessione può avvenire a favore di altri soggetti titolari delle detrazioni (altri condomini)**, ovvero più in generale a favore di altre società che fanno parte dello stesso gruppo del soggetto che ha eseguito i lavori.

Nel caso di specie, si intende **cedere la detrazione ad una società di cui il soggetto è socio ed amministratore**, ragion per cui l'Agenzia ritiene di dover dare risposta negativa, non tanto per tale circostanza, bensì per il fatto che **non sussiste alcun collegamento con i soggetti che hanno eseguito i lavori** (nell'istanza non sono state infatti fornite indicazioni in tal senso).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 249](#), invece, si affronta il caso di un soggetto che intende eseguire delle **opere tese a migliorare la stabilità sismica e la prestazione energetica** di tre unità immobiliari, affidando i lavori ad un'impresa, la quale a sua volta subappalta parte dei lavori (la realizzazione di impianti tecnologici) all'impresa individuale di cui è titolare il soggetto istante.

Si chiede se sia legittimo **cedere il credito alla ditta individuale** in questione quale soggetto collegato al fornitore che esegue i lavori.

Secondo l'Agenzia delle entrate la cessione del credito nel caso di specie non è legittima poiché **si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto la spesa in credito d'imposta** utilizzabile in compensazione anche con altre imposte e somme.

In altri termini, precisa l'Agenzia, laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso **verrebbe meno il requisito della terzietà** richiesto dalla normativa, con il risultato di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la **fruizione di un credito d'imposta**.

Ma questa possibilità non è ammessa dalla normativa, ragion per cui **l'Agenzia nega la possibilità di procedere con la cessione del credito nel caso in esame**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >